

**LEGGE DI BILANCIO 2026:
LE MISURE FISCALI D'INTERESSE PER IL SETTORE**
- *Webinar ANCE 4 febbraio 2026* -

RISPOSTE A QUESITI

BONUS FISCALI IN EDILZIA

D. Un'impresa di costruzioni ha proceduto alla vendita di unità abitative e dei relativi box auto pertinenziali, allo stato non ultimato. Al momento della stipula degli atti di compravendita:

- *sia le unità abitative sia i box auto risultavano non ultimati;*
- *entrambe le tipologie di immobili erano censite catastalmente come unità in corso di costruzione (categoria F/3).*

Successivamente al rogito, gli immobili sono stati ultimati e accatastati nelle rispettive categorie catastali definitive (abitazioni e autorimesse in categoria C/6).

Alla luce di tale fattispecie, si chiede un chiarimento in merito ai seguenti profili:

- *se gli acquirenti possano beneficiare della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR per l'acquisto di box auto pertinenziali, nelle misure del 50% o del 36%, considerato che al momento del rogito i box auto risultavano censiti in categoria F/3 e non come autorimesse ultimate;*
- *se, ai fini della detrazione, assuma rilievo il momento dell'ultimazione e dell'accatastamento in categoria C/6 rispetto alla data dell'atto di compravendita;*
- *se e a quali condizioni possa rilevare, ai fini della detrazione, l'eventuale sostenimento di spese di completamento dei box auto successivamente al rogito.*

R. La detrazione IRPEF viene riconosciuta anche per la costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali (cfr. art.16-bis, co.1, lett.d, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Per questa ipotesi, la detrazione è commisurata alle spese di realizzazione dell'immobile, pagate con bonifico bancario o postale ed attestate dall'impresa o cooperativa costruttrice.

Quindi, in caso di acquisto di box di nuova costruzione, la disciplina agevolativa impone la costituzione del vincolo di pertinenzialità con un'abitazione, come condizione essenziale per usufruire del beneficio fiscale.

Con riferimento al caso di specie, con un contratto di compravendita vengono acquistati congiuntamente un'abitazione ed un box auto, entrambi non ultimati ed accatastati nella categoria provvisoria F3.

Al riguardo, in assenza di chiarimenti specifici da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che la detrazione non possa essere riconosciuta, tenuto conto che la relativa disciplina

agevola in via generale gli interventi eseguiti su fabbricati già ultimati ed accatastati. Tale condizione si ritiene debba essere realizzata anche nella particolare ipotesi di acquisto di box di nuova costruzione che, al momento del rogito, deve risultare già ultimato ed accatastato nella relativa categoria C/6.

Diversamente, la detrazione è stata riconosciuta nell'ipotesi in cui, nella fase di costruzione del box, sia stato concluso un contratto preliminare, dal quale risulti già il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione, ed il rogito di acquisto venga concluso alla fine dei lavori.

Per questa fattispecie, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, prima del rogito, la detrazione può essere applicata su eventuali acconti corrispondenti alle spese di realizzazione del box, come attestate dall'impresa costruttrice, mentre ai fini della sussistenza della pertinenzialità non rileva la circostanza che il box (e l'abitazione in caso di acquisto contestuale), non siano stati ancora ultimati (cfr. C.M. 17/E/2023).

Si precisa, infine, che le spese di completamento del box auto sostenute dall'acquirente dopo il rogito non sono agevolabili.

D. Il promissario acquirente di una unità immobiliare abitativa, disposta su due piani, che sarà adibita in futuro a sua abitazione principale, intende installare nel 2026 a sue spese un ascensore (presente il contratto preliminare registrato contenente la messa in possesso da parte del proprietario che lo autorizza ad eseguire i lavori necessari), beneficiando della detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e). La percentuale di detrazione del 50% spettante in caso di abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale di godimento può essere frutta dal promissario acquirente? Se sì, quando deve essere destinata l'u.i. a sua abitazione principale? Entro il termine dei lavori di installazione dell'ascensore oppure entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale intende far valere la prima rata di detrazione?

R. La detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni (cd. *Bonus ristrutturazioni*), prorogata anche per il 2026 dall'ultima legge di Bilancio (art.1, co.22, legge 199/2025, cfr. anche art.16, D.L. 63/2013, conv. legge 90/2013), spetta anche al promissario acquirente immesso nel possesso dell'abitazione, purché tale circostanza risulti dal contratto preliminare regolarmente registrato alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione (cfr. anche C.M. 17/E/2023).

Nel caso di specie, il promissario acquirente ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisto dell'abitazione, che è stato registrato e da cui risulta l'immissione in possesso nell'immobile.

Pertanto, lo stesso può usufruire nel 2026 del beneficio fiscale per le spese di installazione dell'ascensore nell'unità immobiliare della quale ha avuto il possesso prima del rogito.

Circa l'aliquota di detrazione applicabile su tali spese, si evidenzia che anche per il 2026 è stato confermato il sistema di aliquote già in vigore per il 2025, pari al 50% per interventi sull'abitazione principale, ed al 36% per gli altri immobili.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 8/E/2025, aveva già avuto modo di chiarire le condizioni di applicabilità dell’aliquota di detrazione maggiorata al 50% per il 2025, che devono sussistere entrambe:

- titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.

In particolare, è stato chiarito che, per il riconoscimento della maggiorazione, è necessario che in relazione agli interventi agevolabili il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se precedente, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, qualora l’unità immobiliare non sia ancora adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, è stato chiarito che, per le spese sostenute, la maggiorazione spetta a condizione che il medesimo immobile sia destinato ad abitazione principale al termine dei lavori.

Ciò premesso, nel caso di specie tenuto conto della veste di promissario acquirente (e non già di proprietario/titolare di altro diritto reale sull’abitazione) del soggetto che sosterrà le spese di installazione dell’ascensore, al momento di inizio dei lavori, l’agevolazione verrà riconosciuta in misura pari al 36%, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Nella fattispecie esaminata, quindi, sarà possibile riconoscere la più alta percentuale del 50% solo qualora le spese di installazione dell’ascensore siano sostenute (entro il 31 dicembre 2026) dopo il rogito, integrando così, il requisito della proprietà dell’immobile all’inizio dei lavori, e che l’immobile sia destinato ad abitazione principale, al più tardi, al termine dei lavori.

D. Ai fini della detrazione per il recupero edilizio delle abitazioni, vi è cumulabilità fra interventi sull’unità immobiliare e lavori fatti sul condominio?

R. La risposta è affermativa, poiché la disciplina dell’agevolazione (cd. *Bonus ristrutturazioni* - art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR) stabilisce espressamente un limite di spesa autonomo per gli interventi di recupero, ivi compresa la manutenzione ordinaria, eseguiti sulle parti comuni condominiali (co.1, lett.a), che viene, così, distinto da quello relativo agli interventi (a partire dalla manutenzione ordinaria), eseguiti sulle singole unità immobiliari di cui è composto l’edificio (co.1, lett. b).

Ne deriva che, per gli interventi sulle parti comuni, per il 2026 il contribuente può beneficiare di un ulteriore limite di spesa pari a 96.000 euro, che si aggiunge all’importo massimo detraibile di 96.000 euro, specificamente previsto per i lavori relativi alla singola abitazione, a condizione che per entrambi gli interventi siano stati osservati separatamente tutti i relativi adempimenti (cfr. D.M. 41/1998 e C.M. 17/E/2023).

Si precisa, infine, che stante la conferma, anche per il 2026, del sistema di aliquote differenziate (50%-36%) di detrazione, in caso di lavori condominiali la percentuale più elevata del 50% deve essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condòmino,

titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'unità destinata ad abitazione principale, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla disciplina relativa ai singoli bonus edilizi.

Invece, per le spese riferibili pro-quota agli altri condòmini, non proprietari/titolari di diritti reali di godimento, oppure proprietari o aventi altri diritti reali sulle cd. "seconde case", la detrazione spetta nel 2026 con l'aliquota ridotta del 36% per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

D. Relativamente al Sismabonus acquisti, il credito derivante acquisto di prima casa è credibile dal beneficiario all'impresa venditrice?

R. La risposta è negativa, tenuto conto che per i bonus in edilizia cd. "ordinari" (*Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti*), la possibilità di utilizzare le modalità alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito, è terminata il 31 dicembre 2024 (cfr. art.121, co.1 e 2, del D.L. 34/2020, conv. legge 77/2020).

D. Ho un contratto di comodato d'uso da mio padre, ho iniziato a ristrutturare nel 2025, sto ultimando i lavori nel 2026. Per il 2026 posso usufruire della detrazione IRPEF al 50%?

R. La risposta è negativa. Infatti, l'applicabilità per il biennio 2025-2026 della percentuale più alta di detrazione, al 50%, viene riconosciuta solo per gli interventi di recupero edilizio eseguiti dai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull'unità destinata ad abitazione principale.

Diversamente, il comodatario in qualità di detentore dell'immobile può applicare la detrazione nella misura del 36% delle spese sostenute, nel rispetto di ogni altra condizione applicativa del beneficio, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 8/E/2025 a proposito del sistema di aliquote 50%-36% introdotto nel 2025 e prorogato anche per il 2026 (cfr. art.1, co.22, legge 199/2025).

Si precisa, inoltre, che in caso di prosecuzione di un medesimo intervento già iniziato in anni precedenti su una singola unità immobiliare, ai fini del calcolo del limite massimo di spesa ammesso in detrazione si deve tenere conto anche delle spese sostenute in tali anni (C.M. 17/E/2023).

Nel caso di specie, quindi, se i lavori sono stati avviati dal comodatario nel 2025 e vengono ultimati nel 2026, con pagamento di spese sia nel 2025, sia nel 2026, la detrazione compete, trattandosi di un unico intervento, nel limite compressivo di 96.000 euro, su cui applicare la detrazione al 36% (pari a 34.560 euro, da usufruire in 10 quote costanti nella dichiarazione dei redditi).

MISURE DI CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

D. In presenza di un debito fiscale da imposte erariali di 12.000 euro oggetto di rateazione decaduta, si può compensare un credito da bonus in edilizia acquisito da un soggetto terzo?

La risposta è positiva. Il debito di 12.000 euro non è tale da bloccare anche la compensazione dei crediti d'imposta da incentivi, nei quali si comprendono anche quelli collegati alle detrazioni per interventi di riqualificazione edilizia (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus o anche Bonus ristrutturazioni) acquistati dai beneficiari originari o dai cessionari (ovviamente, quando l'acquisto è avvenuto in conformità alle disposizioni di cui all'art.121 del DL 34/2020 – Legge 77/2020). Per tali crediti d'imposta, infatti, l'ammontare del debito scaduto per imposte erariali deve essere almeno pari all'attuale limite di 50.000 euro, previsto dall'art.1, co.116, della legge di Bilancio 2026 – Legge 199/2025.

La norma di cui all'art.31, co.1, del DL 78/2011 – Legge 122/2010, che vete le compensazioni in presenza di debiti per imposte erariali scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro non trova applicazione per i crediti d'imposta da incentivi, ma solo per quelli da liquidazione di imposte erariali (CM 13/E/2021 e CM 16/E/2024). Tale ultima norma, pertanto, non interessa il caso di specie, per il quale, pertanto, rispetto alla disciplina evidenziata non risultano vincoli alla possibilità di avvalersi del meccanismo della compensazione “orizzontale” di cui all'art.17 del Dlgs 241/1997.

NUOVO IPERAMMORTAMENTO

D. Nella bozza di DM attuativo delle disposizioni di cui all'art.1, co.427-436, della legge di Bilancio 2026 – Legge 199/2025, si specifica che, per la fruizione dell'agevolazione, si dovranno inviare 3 diverse comunicazioni al GSE (“preventiva”, “di conferma” e “di completamento”). Il mancato invio di dette comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. Ad oggi, tuttavia, non è stato ancora emanato né il DM attuativo né, conseguentemente, i decreti direttoriali di approvazione dei modelli e della piattaforma GSE dedicata all'invio delle stesse. Qualora, per esigenze produttive, si acquistasse un bene con le caratteristiche idonee a rientrare nel beneficio fiscale dopo il 1° gennaio 2026 ma entro l'emanazione dei modelli necessari per assolvere agli adempimenti comunicativi, si correrebbe il rischio di perdere l'incentivo?

R. Come evidenziato, la bozza di decreto ministeriale attuativo del cd. “nuovo iperammortamento” (art. 1, commi 427-436, legge n. 199/2025) non disciplina espressamente l'ipotesi in cui gli investimenti agevolati siano effettuati prima dell'emanazione dei Modelli necessari per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione preventiva, di conferma e conclusiva.

Tuttavia, considerato che la norma primaria ammette all'agevolazione gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, si ritiene che, sul piano procedurale, debba essere consentito alle imprese di adempiere agli obblighi comunicativi anche con riferimento agli investimenti effettuati a partire da tale data, pur se anteriori all'approvazione e alla messa a disposizione dei Modelli e della relativa piattaforma GSE.

In tale evenienza, dovrà essere previsto un congruo periodo temporale per l'invio delle comunicazioni, decorrente dall'effettiva operatività dei Modelli.

Resta fermo che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di DM attuativo, ai fini della fruizione dell'agevolazione dovranno comunque essere trasmesse tutte e tre le comunicazioni prescritte (preventiva, di conferma e conclusiva), anche qualora l'investimento risulti già completato prima dell'approvazione dei Modelli.

Un'impostazione analoga è stata adottata, ad esempio, per il credito d'imposta Industria 4.0. (art.1, co.184-197, della legge 160/2019). Per tale incentivo, infatti, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 in presenza di pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2025) sono stati subordinati all'invio di tre distinte comunicazioni (preventiva, di conferma dell'acconto e di conclusione – *cfr. art.1, co. 446, legge 207/2024*), materialmente trasmissibili solo a partire dal 17 giugno 2025, ossia diversi mesi dopo l'inizio del periodo di effettuazione degli investimenti (*cfr. DM 15 maggio 2025 e DM 16 giugno 2025*).

Per tale misura, inoltre, è stato previsto un termine specifico, successivo all'emanazione dei decreti, sia per l'adeguamento delle comunicazioni già inviate con modelli precedenti, sia, più in generale, per l'invio della comunicazione preventiva relativa agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 (termine fissato, in quest'ultimo caso, al 31 gennaio 2026).

Alla luce di tali precedenti, anche per il *“nuovo iperammortamento”* si ritiene pertanto legittimo considerare agevolabili gli investimenti che presentino le caratteristiche richieste dalla norma e che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche qualora realizzati prima dell'approvazione dei Modelli di comunicazione, ferma restando la necessità di trasmettere tutte le comunicazioni prescritte una volta che queste saranno definitivamente approvate e rese operative.

D. Nella sostanza, l'iperammortamento comporta un risparmio di IRES su più anni per un importo complessivo pari al 43,2% del costo dei beni, giusto?

R. È corretto per investimenti sino a 2,5 milioni di euro (1° scaglione), per i quali si applica la maggiorazione del costo d'acquisto pari al 180% (esempio contenuto nella Slide n.38).

Per i soggetti IRES, l'agevolazione si sostanzia, complessivamente, in un risparmio di imposta pari alla quota IRES (aliquota del 24%) applicata sulla maggiorazione del costo d'acquisto dei beni agevolati, come di seguito evidenziato:

Scaglioni investimento (mln)	Maggiorazione figurativa costo (%)	Agevolazione effettiva IRES (% rispetto al costo dei beni)
Sino a 2,5	180%	43,2% (180 x 24%)
Da 2,5 a 10	100%	24% (100 x 24%)
Da 10 a 20	50%	12% (50 x 24%)

Per le imprese soggetti IRPEF, il risparmio effettivo d'imposta dipenderà dall'aliquota marginale d'imposta applicabile sul reddito imponibile.

D. Per il primo anno di ammortamento, in cui fiscalmente l'ammortamento è ridotto al 50%, come si calcolano le maggiorazioni da Iperammortamento?

R. Così come previsto per l'ammortamento ordinario (art. 102, co.2, TUIR – DPR 917/1986), anche il maggior ammortamento calcolato sull'incremento figurativo del costo del bene agevolato, va ridotto alla metà nell'anno di entrata in funzione del cespote medesimo (CM 4/E/2017, a commento dei previgenti incentivi da *Superammortamento* e *Iperammortamento*).

D. Il "nuovo Iperammortamento" spetta anche su un bene acquistato con un finanziamento ricevuto da bando regionale e/o bando ISI INAIL, con quota a fondo perduto?

R. Il co. 431 dell'art.1 della legge 199/2025 ammette la possibilità di cumulare l'incentivo con ulteriori agevolazioni finanziarie con fondi nazionali o europei che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti. Pertanto, qualora non siano previste preclusioni in tal senso dalla disciplina/bando riguardante le altre agevolazioni, il "nuovo iperammortamento" si può cumulare anche con incentivi di tipo finanziario o sovvenzioni di vario genere, tipo contributi a fondo perduto. A tal fine, occorre comunque verificare la normativa relativa agli altri incentivi, che si vorrebbero cumulare.

Ad ogni modo, come precisato dal medesimo co. 431 sopracitato, in caso di cumulo, la maggiorazione del 180%-100%-50% va applicata sulla quota di costo del bene eccedente quella coperta dall'incentivo, contributo o sovvenzione a qualsiasi titolo ricevuti.

Così, ad esempio, su un investimento in un bene di costo pari a 1.000.000 di euro, per il quale si è frutto di un contributo a fondo perduto pari al 65% del costo, la maggiorazione del 180% (che darà luogo alle maggiori quote di ammortamento deducibili) deve essere applicata sul costo dell'investimento assunto al netto del contributo, ossia su 350.000 euro (l'iperammortamento si calcolerà, pertanto, sul maggior costo figurativo del bene pari a $180\% \times 350.000$ euro = 630.000 euro).

D. Cosa vuol dire che il "nuovo iperammortamento" è cumulabile con ulteriori agevolazioni a condizione che non copra le medesime quote di costo degli investimenti?

R. A scopo illustrativo della dicitura normativa di cui al co.431 dell'art.1, della legge 199/2025, si riporta l'esempio fornito in risposta alla precedente FAQ.

Su un investimento in un bene di costo pari a 1.000.000 di euro, per il quale si è frutto di un contributo a fondo perduto (o anche un'agevolazione fiscale) pari al 65% del costo, la maggiorazione del 180% (che darà luogo alle maggiori quote di ammortamento deducibili) deve essere applicata sul costo dell'investimento assunto al netto dell'altro incentivo applicato (contributo o agevolazione fiscale), ossia su 350.000 euro (l'iperammortamento si

calcolerà, pertanto, sul maggior costo figurativo del bene pari a $180\% \times 350.000 \text{ euro} = 630.000 \text{ euro}$).

D. In caso di acquisto di una gru su camion, può essere agevolato con il “nuovo iperammortamento” l’intero costo del bene (sia la gru che il camion)?

In assenza di precisazioni sul punto, occorre richiamare l’indirizzo interpretativo fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 189/2021, sul credito d’imposta Industria 4.0 (art.1, co.184-197, della legge 160/2019), in merito ad un investimento in un bene nuovo composto da betoniera e autotelaio, per il quale l’Amministrazione ha limitato l’incentivo alla sola betoniera.

Il chiarimento potrebbe assumere rilevanza anche sul “nuovo iperammortamento”, tenuto conto che, similmente a quest’ultimo, anche il precedente incentivo agevolava i beni ad alto contenuto tecnologico, di cui all’allegato A della legge 232/2016, tra i quali erano compresi alcuni i beni oggi menzionati nell’Allegato IV alla legge 199/2025 (che costituisce un aggiornamento del precedente All. A), quali: *“macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”*.

Avvalendosi anche del parere del MISE, l’Agenzia delle Entrate, nella citata Risposta del 2021, ha precisato che nella suddetta categoria di beni agevolati *“devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2, lettera a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione”); inoltre, come previsto dal secondo trattino dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e) della medesima direttiva devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE ...”*.

Alla luce di ciò, è stata ammessa all’incentivo la sola betoniera e non anche il componente prettamente veicolare (“autotelaio”), seppur quest’ultimo sia comunque necessario al funzionamento della prima.

Nel caso della gru posta sull’autoveicolo, in assenza di un’ammissione espressa al nuovo incentivo del bene complessivamente considerato, si ritiene che tale orientamento debba essere attentamente valutato come precedente importante e potenzialmente rilevante anche per l’odierna agevolazione.

D. Il “nuovo iperammortamento” agevola anche i mezzi d’opera targati?

Riprendendo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 189/2021 (v. FAQ precedente), nel gruppo I, lett.m, dell’Allegato IV alla legge 199/2025 (che annovera i beni già contenuti nel precedente Allegato A della legge 232/2016 agevolati con il credito d’imposta Industria 4.0) sono comprese, in linea generale, solo le “macchine” rientranti nelle definizioni di cui all’art. 2, lett. a), della c.d. *“Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione”)*).

la direttiva 95/16/CE(rifusione)"). Sono invece esclusi (come previsto dal secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, lett. e, della medesima Direttiva), in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE.

In assenza di indicazioni precise sul nuovo incentivo, si ritiene opportuno valutare attentamente tali indirizzi interpretativi al fine di considerare agevolabile, o meno, un determinato bene strumentale oggetto di potenziale investimento.